

Spett.li Clienti
Loro sedi

Informative e news per la clientela di studio

ATTIVO IL REGISTRO OPPOSIZIONI

Il Mise informa che dal 27 luglio sarà operativo il registro delle opposizioni per tutelare la *privacy* contro attività pubblicitarie invasive con l'estensione ai cellulari.

(D.P.R. 26/2022)

OPERATIVO LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER IL SETTORE VIAGGI

Si può richiedere sulla piattaforma Inps fino al 9 settembre 2022, lo sgravio contributivo totale per 5 mesi previsto per datori di lavoro privati del settore agenzie viaggi e *tour operator*, senza limitazioni di dimensione aziendale.

(Inps, circolare n. 89 del 27 luglio 2022)

CHIARIMENTI IN TEMA DI R&S

Con risoluzione n. 41 del 26 luglio 2022 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Rifacendosi a un parere tecnico del Mise, l'Agenzia delle entrate chiarisce che le attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'occhialeria e quella successiva di produzione, non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d'imposta previsto dall'articolo 3, D.L. 145/2013.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 41 del 26 luglio 2022)

PUBBLICATA LA CIRCOLARE SU DEDUZIONI E DETRAZIONI IN DICHIARAZIONE

Con la circolare n. 24 pubblicata il 7 luglio l'Agenzia delle entrate, come ogni anno, interviene in tema di deduzioni e detrazioni nella compilazione della dichiarazione dei redditi, raccogliendo al contempo i documenti di prassi e le istruzioni utili per la presentazione. In particolare la circolare contiene chiarimenti circa le spese che danno diritto a detrazioni, deduzioni d'imposta e crediti d'imposta e gli altri elementi che rilevano ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, nonché ai fini dell'apposizione del visto di conformità.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 24 del 7 luglio 2022)

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE IRAP

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 40 del 15 luglio 2022 ha chiarito che le dichiarazioni Irap relative al periodo di imposta 2021, possono essere compilate secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello 2022.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 40 del 15 luglio 2022)

IL REGIME 398 È SEMPRE ISPIRATO AL PRINCIPIO DI CASSA

Con una recente sentenza della Corte di Cassazione - ordinanza n. 22440/2022 - i giudici della Suprema Corte hanno censurato le indicazioni fornite con la circolare n. 18/E/2018, esprimendo il concetto per cui il principio di cassa governa sempre il regime forfettario 398/1991.

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 22440 del 15 luglio 2022)

AL VIA LA FRUIZIONE DEL BONUS PSICOLOGICO

L'Inps con nota n. 2905 del 21 luglio 2022 informa che le domande per la fruizione del *bonus* psicologico potranno essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022. In particolare, si comunica che a partire dal 25 luglio e fino al 24 ottobre sarà possibile presentare le domande all'Inps per il *bonus* rivolto ai soggetti con disagio psicologico secondo le modalità previste dalla circolare n. 83/2022 contenente indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo previsto.

(Inps, nota n. 2905 del 21 luglio 2022)

PROCEDURA DI RICHIESTA MASSIVA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

È disponibile una nuova procedura di richiesta massiva del certificato di agibilità, per via telematica, riservata, nell'ambito dei servizi *ex Enpals*, alle imprese e agli intermediari delegati. Lo ha reso noto l'Inps con il messaggio n. 2874 del 19 luglio 2022, in cui descrive le modalità di richiesta e rilascio tramite PEC.

(Inps, messaggio n. 2874 del 19 luglio 2022)

CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 22 AGOSTO 2022

Anche per il 2022 è operativa la c.d. “*proroga di Ferragosto*”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto (che slitta al 22 agosto in quanto quest’anno il giorno 20 cade di sabato e quindi la scadenza viene rinviata al lunedì successivo).

Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passa al 22 agosto 2022.

Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese di luglio
Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail

L’Agenzia delle entrate ha precisato, con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici, che la “*proroga di ferragosto*” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

- ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, D.Lgs. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

Sono invece sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini:

- per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatizzati (articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972), per i quali si ricorda che il “*Decreto Ucraina*” ha disposto transitoriamente un maggior termine di pagamento pari a 60 giorni in relazione agli avvisi bonari notificati nel periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 agosto 2022 e pagati in unica soluzione;
- per il pagamento delle comunicazioni inviate dopo i controlli formali (articolo 36-*ter*, D.P.R. 600/1973);
- per il pagamento degli atti di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;

- per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva).

Si rammenta che il rinvio al 22 agosto opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso periodo.

Come già segnalato nell'informativa del mese scorso sono rinviati al 22 agosto anche gli adempimenti che erano in scadenza a fine luglio (poiché il 31 luglio cadeva di domenica questi erano rinviati al lunedì 1° agosto e conseguentemente possono essere gestiti entro il prossimo 22 agosto 2022).

Si riepilogano i principali adempimenti che hanno fruito di tale differimento.

Presentazione telematica modello Iva TR secondo trimestre 2022
Presentazione telematica esterometro secondo trimestre 2022
Presentazione elenco Intrastat mese di giugno 2022 e secondo trimestre 2022
Presentazione elenco Intra 12 mensile per gli enti non commerciali e gli agricoltori per gli acquisti di maggio
Presentazione modello Uniemens individuale per retribuzione e compensi corrisposti in giugno

BONUS CARBURANTE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Attraverso la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 l'Agenzia delle entrate ha fornito i propri chiarimenti relativamente al c.d. "*bonus carburante*"; si tratta di una agevolazione introdotta dall'articolo 2, D.L. 21/2022 il quale ha previsto, soltanto per il periodo d'imposta 2022, al fine di attenuare l'impatto sui lavoratori dell'incremento del costo dei carburanti, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di 200 euro (per ciascun lavoratore).

Questo significa che l'attribuzione di tali buoni non genera tassazione in capo al dipendente che li percepisce.

I chiarimenti

Di seguito si riportano le principali indicazioni di interesse per la clientela.

Datore di lavoro	L'agevolazione è applicabile da parte di datori di lavoro che operano del settore privato, quindi, con esclusione delle P.A.; sono ammessi anche i datori di lavoro che non svolgono attività commerciale e i professionisti. Il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante in commento è integralmente deducibile dal reddito d'impresa, sempreché l'erogazione di tali buoni sia riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
Lavoratori	In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa in esame non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l'ammissione al beneficio; è necessario che i lavoratori beneficiari dei buoni conseguano reddito di lavoro dipendente. I buoni possono essere erogati anche " <i>ad personam</i> " (nel senso che non necessariamente devono essere dati a tutti i dipendenti o categorie di dipendenti) e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
Buoni	Oltre ai buoni finalizzati ai rifornimenti di carburante per l'autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano), l'agevolazione riguarda anche i buoni per la ricarica di veicoli elettrici.
Franchigia	Il <i>bonus</i> benzina di euro 200 rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista a regime, secondo cui le erogazioni in natura ai dipendenti non sono tassate entro la soglia di 258,23 euro (quindi si tratta di due limiti separati e autonomi). Il superamento delle soglie (da valutare separatamente) comporta l'integrale tassazione delle erogazioni effettuate a favore del dipendente; l'eventuale eccedenza dei buoni benzina rispetto ai 200 euro può essere assorbita dalla franchigia generale sui beni in natura. Esempio: se il valore dei buoni benzina è pari a 250 euro e quello degli altri benefit è pari a 200 euro, l'intera somma di 450 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l'eccedenza di 50 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell'importo ancora capiente del generico benefit sui beni in natura. Questo significa che se il datore di lavoro non eroga altri <i>benefit</i> in natura, vi sarà la possibilità di erogare buoni carburante sino al tetto di 458,23 euro.
Periodo di applicazione	L'agevolazione opera sino al 12 gennaio 2023, in applicazione delle regole generali del lavoro dipendente; a tal fine occorre ricordare che si deve far riferimento al momento di assegnazione del buono al dipendente, non al suo utilizzo.

AGEVOLABILI ANCHE I CANONI VERSATI ENTRO IL 29 AGOSTO

Con le *faq* pubblicate dall'Agenzia delle entrate lo scorso 11 luglio 2022 la stessa ha chiarito che il credito d'imposta per le imprese turistiche e per le piscine spetta in relazione ai canoni pagati fino al 29 agosto 2022, e non fino al 30 giugno 2022.

Introduzione all'agevolazione

Il credito d'imposta per le imprese turistiche e per le piscine è stato introdotto con il Decreto Sostegni *ter* 4/2022 per i mesi che vanno da gennaio a marzo 2022.

Successivamente con provvedimento n. 253466 del 30 giugno 2022 sono state definite le istruzioni, i tempi e le modalità per la presentazione dell'autodichiarazione sul rispetto dei limiti per gli aiuti di Stato e per la fruizione dell'agevolazione.

In tale occasione era stato chiarito che il *bonus* sarebbe spettato esclusivamente per i canoni corrisposti entro la fine del mese di giugno.

Provvedimento n. 253466 del 30 giugno 2022	Agevolazione spettante per canoni versati fino al 30 giugno
--	---

Applicazione dello Statuto del contribuente e FAQ dell'Agenzia delle entrate

Sul termine così determinato è intervenuta la possibilità di applicazione dello Statuto del Contribuente, articolo 3, comma 2, relativo all'efficacia temporale delle norme tributarie, da cui ai soggetti che - alla data del 30 giugno 2022 - non avevano ancora provveduto al pagamento dei canoni si poteva ritenere applicabile il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente e considerare pertanto validi i versamenti al 29 agosto.

In particolare la difficoltà era derivata dall'interpretazione europea della normativa secondo cui il 30 giugno 2022 era la data finale entro cui il credito d'imposta doveva essere maturato ai fini del suo riconoscimento, maturazione che si considerava avvenuta con il pagamento dei canoni di locazione (versamento secondo l'articolo 5, comma 1, D.L. 4/2022).

Sul tema è fortunatamente intervenuta l'Agenzia delle entrate che con *faq* pubblicata in data 11 luglio 2022 ha chiarito che, tenuto conto delle difficoltà in cui possono essere incorsi i destinatari della misura agevolativa nell'individuare il corretto ambito di applicazione della stessa, possono considerarsi validi ai fini del riconoscimento del credito d'imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022.

Faq luglio 2022	Agevolazione spettante per canoni versati fino al 29 agosto
-----------------	---

PUBBLICATA LA MODULISTICA PER LE RATEIZZAZIONI SEMPLIFICATE PER DEBITI COMPLESSIVI FINO A 120.000 EURO

L'articolo 15-bis, D.L. 50/2022 convertito dalla L. 91/2022 (c.d. "Decreto Aiuti") ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 16 luglio 2022, venga elevata da 60.000 a 120.000 euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dovere documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e senza dovere allegare alcuna documentazione.

Al link <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/> sono disponibili i modelli per fare richiesta di rateizzazione. In aggiunta alla modalità di presentazione tramite Pec o presso gli sportelli è possibile, fare richiesta di rateizzazione direttamente *online*, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio "Rateizza adesso". Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via *e mail* un piano di pagamenti fino a 72 rate.

Le novità in vigore dal 16 luglio 2022

Fino allo scorso 15 luglio 2022, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo fossero di importo complessivo inferiore a 60.000 euro, era possibile ottenere una rateizzazione degli importi dovuti senza documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Infatti, il modello R1 "Richiesta o proroga di rateizzazione secondo un piano ordinario – Importi fino a 60.000 euro" poteva essere compilato senza allegare alcuna documentazione integrativa.

Dal 16 luglio 2022 è possibile presentare richiesta di rateazione "libera" per importi iscritti a ruolo fino a 120.000 euro.

In particolare, sono disponibili i seguenti nuovi modelli:

- R1 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 120.000 euro per tutti i soggetti;
- R2 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 120.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale;
- R3 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria;
- R4 - Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (*max* 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato;
- R5 - Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (*max* 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.



Le richieste di rateizzazione per importi superiori a 120.000 euro e quelle di proroga di una rateizzazione di qualsiasi importo, invece, vengono analizzate secondo i parametri dell'Indice di Liquidità (che deve essere inferiore a quello eventualmente già presentato in caso di proroga) e dell'Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili).

La decadenza per inadempienza dei piani a causa del mancato pagamento delle rate

La decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell'istanza, indipendentemente dalla tipologia dell'istanza stessa (ordinaria o straordinaria). Più precisamente:

- per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta *ex* "zona rossa"), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;

- per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

In caso di decadenza per inadempienza:

- per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all'istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l'importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
- per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

In caso di decadenza per inadempienza:

- per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all'istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l'importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
- per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

La compensazione dei crediti vantati verso le P.A. con i debiti iscritti a ruolo

Il nuovo articolo 28-*quater*, D.P.R. 602/1973 ha reintrodotto la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati da imprese e professionisti nei confronti della P.A. con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Nel precedente testo dell'articolo 28-*quater* era previsto che potessero provvedere alla compensazione solo i crediti commerciali delle imprese: ora la misura è aperta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali.

Per procedere a formalizzare la compensazione è, prioritariamente, indispensabile che l'amministrazione interessata, cioè quella per cui sono stati effettuati i lavori o eseguite le prestazioni professionali, certifichi il credito.

Per richiedere la certificazione è a disposizione la piattaforma informatica del Mef - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - all'indirizzo:

<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>.



Si segnala, inoltre, che la norma prevede ad oggi la compensazione solo dei debiti affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2020. Non rileva la data di notifica della cartella ma la data di affidamento del debito all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Dal 1° gennaio 2023 sarà possibile compensare i debiti affidati all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2021.

La tipologia dei carichi per i quali è possibile effettuare la compensazione con crediti vantati verso la P.A. è indicata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione al *link*

<https://www.agenziaentrateiscossione.gov.it/it/imprese/Compensazioni/CompensazioniConCreditiVersoLaPA/>.

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA: DAL 15 LUGLIO 2022 LA DEFINITIVA ENTRATA IN VIGORE

Il presente lavoro illustra le principali e fondamentali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022, correttivo e integrativo del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, soffermandosi in particolar modo sulle novità in materia di diritto societario, sulla disciplina della composizione negoziata, sul nuovo istituto del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, sulle modifiche alla procedura di concordato preventivo e le poche integrazioni alla materiale della liquidazione giudiziale.

Articolo	Contenuto
Articolo 2, comma 1 lettera a)	Nozione crisi Il decreto correttivo interviene in primo luogo sulla nozione di crisi di impresa. La crisi viene definita come <i>“lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi”</i>. La nuova nozione ha una prospettiva temporale più ampia rispetto a quanto prefigurato dagli indicatori della crisi individuati precedentemente nel codice. La tempistica risulta ora idonea a intercettare le situazioni di squilibrio con obiettivo finale quello di preservare la continuità aziendale.
Articolo 2, comma 1 lettera h)	Grandi imprese e Gruppo di imprese Abrogata l’originaria lettera g) viene prevista una nova definizione di gruppo di imprese identificato come <i>“l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies, cod. civ., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto”</i>.
Articolo 2, comma 1 lettera m-bis	Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza Gli strumenti, con l’introduzione della nuova lettera m-bis, vengono definiti come <i>“le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi”</i>. La nuova definizione ricomprende tutti gli strumenti di regolazione della crisi comprese tutte quelle misure volte a ristrutturare le attività del debitore al fine di conseguire il risanamento dell’impresa recependo in tal modo la definizione di ristrutturazione contenuta nell’articolo 2, n. 1, Direttiva 1023/2019.
Articolo 3	Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che risulti adeguato ai sensi dell’articolo 2086, cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative. Gli assetti devono consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal

	debitore; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi; c) ricavare le informazioni necessarie ed effettuare il <i>test</i> pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Rappresentano segnali: a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni; d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-<i>novies</i>, comma 1 (segnalazioni dei creditori pubblici).
Articolo 4	Doveri delle parti La nuova riformulazione regola con maggiore dettaglio i doveri delle parti e stabilisce che, per l'accesso agli strumenti, debitori e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. In particolare, al comma 2 è previsto che il debitore ha il dovere di: a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate; b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di squilibrio (patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza) di cui all'articolo 12, comma 1, D.Lgs. 14/2019 durante la composizione negoziata; c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori.
Articolo 6	Prededucibilità dei crediti L'articolo 6 fornisce la disciplina relativa alla prededucibilità dei crediti. Si tiene, dunque, conto dell'abrogazione della figura dell'Ocri e dell'introduzione dei nuovi strumenti. Il novellato articolo 6 dispone che oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la corredda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47; d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o

	concorsuali.
Articolo 8	Durata misure protettive Il novellato articolo 8 prevede che la durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o all'apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo cumulativo di 12 mesi, inclusi rinnovi o proroghe e tenute conto delle misure di cui all'articolo 18, D.Lgs. 14/2019 per la composizione negoziata della crisi.
Articolo 12	Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa Il nuovo strumento di natura negoziale e stragiudiziale, di cui all'articolo 12 viene concepito per tutte le attività imprenditoriali, comprese quelle di minori dimensioni. È accessibile da tutti gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o insolvenza e, dunque, con il ricorrere dei presupposti soggettivi rappresentati dalla qualità di imprenditore commerciale o agricolo iscritto nel Registro Imprese e oggettivi costituiti dalle condizioni di <i>"squilibrio patrimoniale o economico finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza"</i> .
Articolo 16	Requisiti di indipendenza dell'esperto L'articolo 16 prevede che <i>"l'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399, cod. civ. e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall'archiviazione della composizione negoziata"</i> . I soggetti che hanno svolto l'incarico di esperto non possono intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non dopo il decorso di almeno 2 anni dall'archiviazione della composizione negoziata.
Articolo 20	Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, cod. civ., l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, comma 2 e 3, 2447, 2482-bis, comma 4, 5 e 6 e 2482-ter, cod. civ. e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies, cod. civ.. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel Registro Imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione. A tal fine l'istanza o le dichiarazioni sono pubblicate nel Registro Imprese e gli effetti decorrono dalla pubblicazione. Se il debitore ha chiesto anche l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento prevista nel comma 1 cessa a partire dalla pubblicazione nel Registro Imprese del provvedimento con il quale il Tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, o ne dispone la revoca.
Articolo 23	Conclusioni trattative Il nuovo articolo 23 che riproduce l'articolo 11, D.L. 118/2021 con modifiche solo formali in quanto i possibili esiti sono raggruppati in 2 commi (e non più in 3) a seconda che si tratti o no di soluzioni concordate.

	Quando al termine delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio di cui al comma 1 dell'articolo 25-<i>quater</i>, le parti possono alternativamente concludere: - un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo a consentire la continuità aziendale; - un contratto con il contenuto della convenzione di moratoria di cui all'articolo 62, D.Lgs. 14/2019; - un accordo sottoscritto anche dall'esperto con gli effetti del piano attestato. Bisogna segnalare che, a differenza di quanto previsto nel D.L. 118/2021 non è previsto come effetto l'esenzione dalla revocatoria (ovviamente ordinaria) ma "gli effetti di cui all'articolo 25-<i>bis</i>, comma 5, che tratta dei benefici fiscali. Poiché una tale modifica sarebbe incomprensibile in quanto verrebbe a mancare qualunque interesse dei creditori ad aderire è plausibile che si tratti di un errore nell'indicazione dell'articolo 25-<i>bis</i> in luogo degli articoli 166, comma 3, lettera d) e 324 che garantirebbe l'esenzione dalla revocatoria (ovviamente ordinaria) e dal rischio penale, come, d'altra parte, indicato nella Relazione. Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere nessun accordo, l'imprenditore può: - proporre domanda di concordato minore ex articolo 74, D.Lgs. 14/2019; - chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 268, D.Lgs. 14/2019; - proporre la domanda di concordato semplificato liquidatorio di cui all'articolo 25-<i>sexies</i>, D.Lgs. 14/2019; - per la sola impresa agricola, richiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articoli 57, 60 e 61, D.Lgs. 14/2019.
Articolo 25- <i>sexies</i> e <i>septies</i>	Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio La nuova disciplina del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è utilizzabile come sbocco della procedura di composizione negoziata della crisi. Al termine del percorso di composizione negoziata qualora le trattative non abbiano portato a una soluzione di tipo negoziale, l'imprenditore, anche sotto soglia, può accedere alla procedura di concordato semplificato. Ai fini dell'accesso alla procedura, è necessario che l'esperto nella relazione finale dichiari: 1. che le trattative si siano svolte secondo "<i>correttezza e buona fede</i>"; 2. le trattative non hanno avuto esito positivo; 3. le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2 lettera b) del Codice non siano praticabili. Al ricorrere di tali dichiarazioni, l'imprenditore può presentare, nei successivi 60 giorni alla comunicazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8, D.Lgs. 14/2019, una proposta di concordato per la cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti di cui all'articolo 39 del Codice. Il procedimento essendo semplificato non prevede la nomina di un commissario né tantomeno è prevista la figura di un attestatore è invece contemplata la nomina di un ausiliario ex articolo 68, c.p.c., chiamato a fornire il proprio parere in merito alla proposta di concordato formulato dall'imprenditore. Non è prevista una fase di ammissione¹ alla procedura in quanto la stessa è strutturata in modo da giungere direttamente alla fase di omologazione.

¹ La fase di ammissione e quella di voto dei creditori non è prevista, sul presupposto che: a) la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e la non percorribilità di altre soluzioni sia già stata esaminata dall'esperto e rappresentata nella sua relazione finale a chiusura della composizione negoziata; b) i creditori siano stati interessati e informati nel corso delle trattative.

	Il debitore non è inoltre tenuto a garantire la percentuale minima di pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari mentre è riconosciuta la possibilità che la proposta possa prevedere anche la suddivisione dei creditori in classi. Per quanto riguarda il procedimento di omologazione l'unica novità di rilievo è rappresentata dal maggior termine di 45 giorni concesso all'ausiliario per il deposito del parere entro il quale deve essere celebrata l'udienza di omologazione.
Articolo 25- <i>novies</i>	Segnalazione dei creditori pubblici qualificati Ai creditori pubblici qualificati tenuti alla segnalazione già rappresentati dalle Agenzie fiscali e dall'Inps si aggiunge l'Inail. Gli importi che fanno scattare l'obbligo di segnalazione non sono particolarmente elevati ma congrui rispetto alla finalità di indurre l'imprenditore a prendere anticipatamente coscienza di segnali anche solo di pericolo di crisi. In particolare: a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di 15.000 euro; 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di 5.000 euro; b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all'importo di 5.000 euro; c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-<i>bis</i>, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, superiore all'importo di 5.000 euro; d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di 100.000 euro, per le società di persone, all'importo di 200.000 euro e, per le altre società, all'importo di 500.000 euro. Le segnalazioni sono inviate a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'Anagrafe tributaria: a) dall'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-<i>bis</i>, D.L. 78/2010; b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1. 3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.
Articolo 40	Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al Tribunale in composizione collegiale. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della

	crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al Registro Imprese. La stessa unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ufficiale.
Articolo 47	Apertura concordato preventivo Sull'apertura del concordato preventivo è previsto che il Tribunale debba verificare l'ammissibilità della proposta e la fattibilità economica del piano. Viene precisato, riguardo al concordato liquidatorio, che per fattibilità economica del piano si intende <i>"la non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obbiettivi prefissati"</i>; quanto al concordato in continuità, in merito alla verifica della <i>"ritualità"</i> della proposta, è previsto che la domanda sia ritenuta inammissibile se <i>"il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta, e alla conservazione dei valori aziendali"</i>. Tale disposizione risulta in linea con la giurisprudenza della Cassazione.
Articolo 64-bis	Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione L'articolo 64-bis introduce nell'ordinamento un nuovo strumento di regolazione della crisi: il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (o Pro). Quest'ultimo consiste in una proposta di soddisfacimento dei debiti rivolta ai creditori, suddivisi in classi, senza che questa debba necessariamente rispettare il dettato degli articoli 2740 e 2741, cod. civ. e dunque l'ordine dei privilegi. In ogni caso i lavoratori devono essere soddisfatti entro 30 giorni dell'omologazione che può intervenire solo se tutte le classi votano a favore. È necessaria l'attestazione sulla fattibilità del piano.
Articolo 84	Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano Dalla nuova formulazione dell'articolo 84 si desume che: - non vi sono più vincoli finalizzati alla tutela dell'occupazione che condizionino la possibilità di qualificare come in continuità anche la gestione dell'impresa da parte di un soggetto diverso dal debitore, limitandosi a prevedere che la tutela dei posti di lavoro sia perseguita per quanto possibile; - diviene irrilevante la proporzione tra l'apporto delle risorse derivanti dalla continuazione dell'attività e quelle ottenute dalla liquidazione, essendo sufficiente che i creditori vengano soddisfatti con le prime anche in misura non prevalente; - per l'ammissibilità del concordato liquidatorio vengono confermati i vincoli relativi all'apporto necessario di risorse esterne e alla misura minima del soddisfacimento complessivo dei chirografari ma si aggiunge che le risorse esterne possono essere distribuite anche in deroga agli articoli 2740 e 2741, cod. civ., purché venga rispettato il limite minimo del 20%; - si precisa la nozione delle risorse esterne, qualificando tali quelle apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali, definizione che parrebbe inibire all'imprenditore individuale l'accesso al concordato liquidatorio; - viene abbandonato il principio dell'inderogabile applicazione <i>dell'absolute priority rule</i> (Apr) e quindi di dovere provvedere al soddisfacimento dei creditori in base alla graduazione delle cause legittime di prelazione e dunque si consente anche, in alcuni casi, la distribuzione del valore in base alla <i>relative priority rule</i> (Rpr); così nel concordato in continuità il valore di liquidazione deve essere distribuito in base alla Apr mentre il plusvalore generato dalla continuità può essere distribuito in base alla più flessibile Rpr, assicurandosi che il trattamento di ogni classe sia almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi di grado

	inferiore. Fanno eccezione i crediti di lavoro che devono essere soddisfatti con la priorità dovuta sia sul valore di liquidazione che su quello prodotto dalla continuità, con la precisazione che deve essere rispettato il dettato dell'articolo 2116, cod. civ. che impone di corrispondere il dovuto ai prestatori di lavoro anche in caso di inadempimento del datore di lavoro nel versamento dei contributi; - viene confermato che se il concordato prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda senza che sia già individuato l'offerente deve essere nominato un liquidatore, mentre se è previsto l'affitto o il trasferimento dell'azienda o di suoi rami, anche prima dell'omologazione, ed è già individuato l'offerente, si procede in base alla disciplina delle offerte concorrenti. Non viene applicata in caso di previsione di trasferimento a offerente già individuato di singoli beni, ritenendosi evidentemente sufficiente la necessità di procedere a procedure competitive.
Articolo 87, comma 3	Contenuto del piano di concordato Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
Articolo 88, comma 2 e 2-bis	Trattamento dei crediti tributari e contributivi Nella disposizione sul trattamento dei crediti tributari e contributivi viene chiarito che la relazione del professionista indipendente deve oltretutto attestare, in caso di concordato in continuità, che il trattamento proposto ai soggetti pubblici non è deteriore. In materia di <i>cram down</i> viene disposto che il Tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, D.Lgs. 14/2019, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta Amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.
Articolo 92, comma 3	Commissario giudiziale Il nuovo comma 3 arricchisce ulteriormente il complesso compito del commissario giudiziale, ormai non solo dotato di funzioni di ausilio alle valutazioni del giudice e dei creditori. È inoltre previsto che il commissario, a richiesta del debitore, in caso di domanda prenotativa, ma comunque nell'ipotesi in cui siano state concesse misure protettive o cautelari, affianchi il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, dei suggerimenti per la sua redazione e quindi svolgendo una funzione simile a quella dell'esperto nella composizione negoziata.
Articolo 94-bis	Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale Completamente innovativo sui contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale. Viene infatti estesa al concordato preventivo la disciplina, già dettata per la negoziazione assistita, per quanto attiene i limiti posti ai creditori. Non possono modificare, unilateralmente, i termini contrattuali, anche rifiutando l'adempimento, per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato. Non possono interferire con la regolare esecuzione dei contratti essenziali per la sola motivazione del mancato pagamento dei crediti pregressi.

Articolo 109	Maggioranza per l'approvazione del concordato Di particolare rilievo è l'integrazione apportata all'articolo 109 che disciplina la maggioranza per l'approvazione del concordato. Se da un lato è sancita la necessità che il concordato in continuità aziendale debba essere approvato da tutte le classi, (la cui formazione, si ricorda, è obbligatoria) dall'altro tale approvazione viene favorita poiché la proposta si considera approvata da una classe non solo se nella stessa si pronuncia a favore la maggioranza dei crediti ammessi al voto, ma anche se sono risultati favorevoli i 2 terzi dei voti espressi, a condizione che abbia votato almeno il 50% dei crediti ammessi nella stessa. Una novità è formulata anche per il voto dei creditori privilegiati i quali non sono chiamati a esprimerlo se ne è prevista la soddisfazione in denaro, integralmente ed entro 180 giorni dall'omologazione (termine ridotto a 30 giorni per i titolari di crediti di lavoro), e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In difetto di tali condizioni, i privilegiati votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta e quindi complessivamente votano per l'intero credito.
Articolo 112	Giudizio di omologazione L'articolo 112 viene integralmente riscritto dal decreto correttivo e presenta diverse novità. In primo luogo, muta il perimetro di valutazione del giudice a seconda che si tratti di un concordato in continuità o liquidatorio ma anche, nel primo caso, a seconda che la proposta sia stata approvata all'unanimità delle classi o a maggioranza delle stesse. Comune a tutte le ipotesi è l'indagine su a) la regolarità della procedura; b) l'esito della votazione; c) l'ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe. Si tratta di un esame sostanzialmente formale poiché l'unico oggetto di indagine che potrebbe comportare una qualche valutazione, non strettamente giuridica (l'ammissibilità della proposta), è in realtà limitato in quanto la fattibilità è oggetto di altra disposizione e il trattamento dei creditori è anch'esso oggetto di specifica disposizione. Quanto alla fattibilità, per il concordato in continuità l'esame è volto ad accertare se <i>"il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza"</i> (oltre a che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori); pare potersi ritenere che vi sia una sorta di presunzione di esistenza di ragionevoli prospettive e che solo la prova contraria possa comportare il rigetto della domanda di omologazione. Considerazioni analoghe possono farsi per il concordato non in continuità in quanto l'indagine attiene l'accertamento sulla fattibilità, espressamente intesa, tuttavia, come <i>"non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati"</i>. Quelli indicati sono gli unici controlli che il Tribunale deve compiere in caso di concordato in continuità e quindi pare potersi affermare che il debitore può proporre ai creditori trattamenti diversi rispetto a quelli sopra riportati. Ne consegue anche che nessun controllo deve essere fatto sul contenuto della proposta alle diverse classi in sede di ammissione, posto che non si può bloccare in quella sede la domanda per ragioni che potrebbero non rilevare in sede di omologazione. La correttezza di tale interpretazione pare potersi infatti desumere dalla diversa serie di controlli che il Tribunale deve fare in caso di dissenso di una o più classi, su richiesta del debitore oppure col suo consenso in caso di proposte concorrenti, al fine di pervenire comunque all'omologazione. In particolare, devono sussistere tutte le

	seguenti condizioni: - che il valore di liquidazione e quello eccedente siano distribuiti nel rispetto delle regole già evidenziate trattando delle ipotesi di applicazione della Apr e della Rpr. - che nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito; - che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. L'introduzione della rilevanza del valore di liquidazione ha comportato la specificazione delle ipotesi in cui il Tribunale deve disporre la stima del complesso aziendale nel concordato in continuità.
Articolo 213	Programma di liquidazione (Liquidazione giudiziale) Il decreto correttivo modifica la disciplina del programma di liquidazione. Vengono ridotti alcuni termini previsti per il programma di liquidazione al fine di restringere i tempi della liquidazione. Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di 150 giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.
Articolo 216	Modalità della liquidazione Il terzo comma dello stesso articolo 216 viene riscritto attribuendo al curatore (e non più al giudice) la scelta, da indicarsi nel programma di liquidazione, di proporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.
Articolo 235	Decreto di chiusura In merito alla chiusura della procedura l'articolo 235, D.Lgs. 14/2019 viene integrato con l'obbligo per il curatore di depositare, insieme all'istanza di chiusura della liquidazione, una relazione finale al fine di consentire sia al giudice che ai creditori e al debitore una valutazione complessiva dell'operato del curatore stesso.
Articolo 255	Azione di responsabilità Il novellato articolo 255, D.Lgs. 14/2019 prevede che il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, D.Lgs. 14/2019, può promuovere o perseguire: a) l'azione di responsabilità b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, comma 6, cod. civ.; c) l'azione prevista dall'articolo 2476, comma 8, cod. civ.; d) l'azione prevista dall'articolo 2497, comma 4, cod. civ.; e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
Articolo 268	Liquidazione controllata Per la disciplina della liquidazione controllata si segnala il venir meno della legittimazione del PM a richiederne l'apertura se l'insolvenza riguarda un imprenditore. Si evidenzia l'aumento a 50.000 euro, non più 20.000 euro, dell'importo dei debiti scaduti al di sotto del quale non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata del debitore persona fisica.

FATTURA ELETTRONICA SOSTITUTIVA DEL CORRISPETTIVO TELEMATICO SOLO CON INDICAZIONE DI TUTTI I DATI OBBLIGATORI

L'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 378 del 14 luglio 2022 ha chiarito che, laddove il cedente di un bene o il prestatore di un servizio riconducibile tra le attività di commercio al minuto o attività assimilate intenda volontariamente emettere fattura elettronica nel caso in cui il committente non faccia esplicita richiesta della fattura, al posto della memorizzazione dell'operazione mediante corrispettivo telematico, è necessario che nel file XML della fattura trasmesso al Sistema di Interscambio sia indicato il codice fiscale del cessionario/committente.

L'emissione della fattura elettronica per le operazioni per cui trattasi di una facoltà

L'articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972 detta il principio secondo cui per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette la fattura o assicura che la stessa sia emessa per suo conto dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Solo nelle ipotesi tipizzate dall'articolo 22, D.P.R. 633/1972 è possibile avvalersi di strumenti diversi dalle fatture elettroniche (ricevute, scontrini fiscali o memorizzazione corrispettivi telematici). Nell'ambito di queste casistiche di emissione di strumenti diversi dalla fattura elettronica, però, vi sono delle situazioni laddove l'emissione della fattura costituisce il documento che giustifica l'operazione, nei seguenti casi:

- se il cliente ne richiede l'emissione al cedente/prestatore;
- se il cedente/prestatore evidenzia la sua intenzione di emettere fattura e il cliente non evidenzia una volontà contraria.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito con la risposta a interpello n. 378/E/2022, riprendendo alcuni aspetti già commentati nella risposta a interpello n. 324/E/2020, che l'emissione facoltativa della fattura elettronica necessita che il documento XML rechi tutti gli elementi obbligatoriamente previsti dall'articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972, ovvero in ipotesi di fattura semplificata, gli elementi previsti dall'articolo 21-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972.

Il principio espresso dall'Agenzia

Non vi è, pertanto, alcuna differenza tra le casistiche obbligatorie di emissione della fattura elettronica e quelle in cui l'emissione della stessa rappresenta una facoltà e non un obbligo.

In particolare, devono essere rispettate le regole tecniche e procedurali stabilite dal provvedimento n. 89757/2018 (e successive modifiche) tra le quali figurano:

- a) la corretta individuazione del committente/cessionario;
- b) l'indicazione del numero di partita Iva o del codice fiscale del committente/cessionario.

Relativamente al quesito formulato oggetto della risposta a interpello n. 378/E/2022, l'Agenzia delle entrate afferma che è possibile documentare i corrispettivi percepiti mediante l'emissione di una fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio (sostitutiva della memorizzazione e dell'invio telematico dei corrispettivi). E' però obbligatorio che nel documento fattura sia indicato il codice fiscale del cessionario/committente consumatore, che deve essere necessariamente acquisito.



L'Agenzia delle entrate, infine, ricorda una norma di carattere generale: la fatturazione elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio non soffre più di deroghe di carattere soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività di impresa, arti o professioni. Gli unici titolari di partita Iva per i quali è consentita ancora (solo fino al 31 dicembre 2023) l'emissione delle fatture in formato "*cartaceo*" sono i contribuenti aderenti al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 che hanno conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno nel periodo di imposta 2021, inferiori a 25.000 euro.

SCONTO IN FATTURA **BONUS** EDILIZI: LA MANCATA INDICAZIONE IN FATTURA BLOCCA LA CESSIONE

Come chiarito dalla risposta a interpello n. 385 del 20 luglio 2022, la mancata indicazione in fattura, da parte del fornitore, dello sconto concesso al cliente in cambio del credito fiscale, risulta elemento che non può essere successivamente corretto tramite emissione di una nota di variazione, con la conseguenza che la frazione non pagata potrà essere agevolabile solo all'atto del pagamento.

La rettifica della fattura

Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle parti degli edifici visibili dall'esterno è prevista una agevolazione che consente al contribuente di fruire della detrazione in relazione alle spese sostenute (articolo 1, commi 219-223, L. 160/2019); si tratta del cosiddetto "*bonus facciate*", che agevola le spese relative ad interventi finalizzati a recuperare la facciata esterna degli edifici che si trovano nelle zone urbanistiche A e B (così come indicate nel D.M. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Il *bonus* concesso a chi effettua i lavori si è ridotto nel corso del tempo:

- in relazione alle spese sostenute nel 2020 e 2021 presentava la portata massima pari al 90% della spesa sostenuta;
- mentre l'ultima Legge di Bilancio ne ha disposto la proroga al periodo d'imposta 2022 consentendo però una più contenuta misura ridotta del *bonus*, pari al 60%.

Vista la riduzione del beneficio, molti contribuenti hanno provveduto ad innescare entro la fine del 2021 il presupposto per poterne beneficiare, ossia procedere al pagamento del 10% della fattura emessa dall'impresa a cui sono stati appaltati i lavori, lavori che poi nella maggior parte dei casi sono stati realizzati successivamente.

La questione esaminata nell'interpello riguarda una fattura emessa dall'impresa che ha eseguito i lavori senza indicazione dello sconto: secondo l'Agenzia delle entrate, poiché l'unico elemento che si desidera rettificare della fattura emessa è lo "*sconto*", mentre corrispettivo e Iva addebitati sono corretti, non vi sono le condizioni per emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 e conseguentemente per rimettere un nuovo documento completo. La conseguenza è che l'emissione di una fattura senza indicazione dello sconto non può essere successivamente corretta, bloccando quindi la possibilità di gestire il *bonus* tramite sconto in fattura. Questo implica l'impossibilità in capo al committente (beneficiario del *bonus*) di perfezionare l'opzione per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo.

Tale chiarimento coinvolge tutte le fatture per le quali i contribuenti intendono beneficiare dello sconto in fattura (quindi anche per il 110%).

Si invita pertanto la clientela a prestare la massima attenzione all'emissione della fattura con la corretta indicazione dello sconto in fattura, pena la perdita del diritto a trasferire detto credito in parziale/totale pagamento della prestazione.

Al verificarsi di tale evenienza, l'Agenzia delle entrate indica il seguente comportamento quale soluzione per arginare le conseguenze del problema concreto:

- con riferimento al 10% del corrispettivo pagato nel 2021 il contribuente può fruire nella propria dichiarazione dei redditi della detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90% di tale importo;
- il restante 90% del corrispettivo documentato con la citata fattura, se pagato entro il 2022, potrà alternativamente essere portato in detrazione (necessariamente applicando la nuova misura del *bonus* pari al 60%) ovvero ceduto (previa comunicazione di opzione per la cessione del credito).

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 agosto 2022 al 15 settembre 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
22 agosto	Versamenti Iva mensili e trimestrali Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al secondo trimestre 2022 per i contribuenti Iva trimestrali. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento dei contributi Inail Scade oggi il termine per il versamento della terza rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2021 e la quota di acconto del 2022. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di luglio: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di luglio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

22 agosto	Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al secondo trimestre 2022. Modello Iva TR Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al secondo trimestre 2022. Esterometro Scade oggi il termine per l'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel secondo trimestre 2022 da soggetti UE ed <i>extra</i> UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale. Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di giugno. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo trimestrale con riferimento al secondo trimestre. Accise – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di luglio. Enasarco: versamento contributi Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il secondo trimestre 2022.
31 agosto	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di luglio. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio. Imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo complessivamente di importo superiore a 250 euro relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2022 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di 2 euro.

15 settembre	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
--------------------------------	---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma